



COPIA



COMUNE DI SCANDALE

Provincia di Crotone

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero	Data
17	30/11/2013

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2013.

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 14,39, nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, nelle persone dei signori.

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presenza
1	PINGITORE IGINIO	SINDACO-PRESIDENTE	SI
2	RITELLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	NO
3	TRIVIERI DANIELE GIOVANNI	"	SI
4	ARTESE MARIA LUISA	"	SI
5	ROTA SALVATORE	"	SI
6	LETTIERI FILIPPO	"	SI
7	BARBERIO ANTONIO	"	NO
8	DEMME SERAFINA	"	NO
	ASSEGNATI	8	
	PRESENTI	5	
	ASSENTI	3	

Assume la Presidenza il sig. Iginio Pingitore, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale d.ssa Stefania Tutino.

Il Presidente, accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno riportato in oggetto.

Oggetto : Determinazione aliquote IMU per l'anno 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

-che l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a partire dal 2012 fino al 2014 incluso, fissandone l'applicazione a regime al 2015;

-che l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 22/12/2011, n. 214 (S.O. n. 276/L alla GURI n. 300 del 27/12/2011), come ulteriormente integrato dall'art. 4, comma 5, del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26/04/2012, n. 44, nonché come nuovamente modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013),disciplina l'applicazione di tale imposta;

-che l'IMU ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.lgs. 30/12/1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze;

-che la sua base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5, commi 1-3-5 e 6 del predetto decreto legislativo e dei commi 4 e 5 del citato art. 13;

VISTO:

-che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

-che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le abitazioni principali e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

-che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 per il periodo dell'anno che si protrae tale destinazione;

- che, solo per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

-che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

-che per quanto introdotto dall'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 2013 (legge 24/12/2012, n. 228):

→con la lettera a) è stata soppressa l'attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquota di base relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali;

→con la lettera f) è stata stabilita l'intera attribuzione allo Stato del gettito IMU sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D, calcolato ad aliquota base dello 0,76 per cento;

→con la lettera g) è consentito ai Comuni di poter aumentare l'aliquota base per i predetti immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, sino a 0,30 punti percentuali, con gli effetti che l'incremento del gettito derivante dall'aumento dell'aliquota rimane ai Comuni;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23/12/00 n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28/12/01 n. 488, che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione all'addizionale IRPEF, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/06, n. 296 (finanziaria 2007), il quale prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni in Legge n. 124 del 28/10/2013 (G.U. n. 254 del 29-10-2013), che ha prorogato al 30/11/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTO l'art. 1 del D.L. 21/05/2013, n. 54, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 18/07/2013, n. 85, con il quale è stato sospeso per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta in questione per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari (IACP) o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTI gli art.li 1 e 2 del citato D.L. 102/2013 convertito nella L. 124/2013 che stabilisce le nuove disposizioni in materia di IMU;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 504/92, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 156, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale demanda al Consiglio Comunale la competenza per l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta;

RITENUTO, al fine di dover garantire i dovuti equilibri di bilancio, per i tagli operati per l'anno 2013 sulle spettanze erariali, di dover determinare le aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno corrente, nel senso di confermare le aliquote e le detrazioni stabilite con delibera di C.C. n. 13 del 13/06/2012, ad eccezione di quanto stabilito per le categorie di immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D, incrementando l'aliquota da 0,76 per cento ad 1,06 per cento per gli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D1 ed a 0,96 per cento per gli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 e D9;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 08/11/2013 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto "Applicazione dell'imposta IMU anno 2013 – determinazione – da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.54 del 08/11/2013 avente per oggetto "Approvazione progetto di bilancio di previsione anno 2013 – Relazione revisionale e programmatica – bilancio pluriennale 2013/2015 – bilancio di previsione annuale 2013";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 e dell' art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 dal responsabile del servizio finanziario / tributi per come riportato in calce al presente atto;
Per tutto quanto sopra esposto e richiamato;
Con votazione unanime resa per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Prendere atto che, per l'anno d'imposta 2013, non è dovuta la prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:
 - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
 - c) terreni agricoli e fabbricati rurali;
- 3) Prendere atto che, per l'anno di imposta 2013, non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 4) Determinare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU), da applicarsi per l'anno di imposta 2013, nel senso di:
 - confermare le aliquote e le detrazioni IMU stabilite con delibera di C.C. n. 13 del 13/06/2012, ad eccezione di quanto stabilito per le categorie di immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D;
 - incrementare l' aliquota da 0,76 per cento ad 1,06 per cento per gli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D1;
 - Incrementare l' aliquota da 0,76 per cento a 0,96 per cento per gli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 e D9.
- 5) Equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e le relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo d'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, subordinando il riconoscimento dell'agevolazione alla presentazione di apposita richiesta su moduli predisposti dall'Ufficio Tributi del Comune;
- 6) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze Successivamente, il Consiglio Comunale;
- 7) di dare atto, altresì, che successive modifiche introdotte con legge dello Stato avranno effetto su quanto disposto con il presente deliberato;

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to Dr. Iginio Pingitore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Stefania Tutino

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(articolo 49, comma 1, Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000)

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica con espresso riferimento all'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – Rag. Cesare Grisi

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile con espresso riferimento all'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – Rag. Cesare Grisi

reg - 534

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data **04 DIC, 2013**

F.to Il Responsabile della Pubblicazione - Panza Franchina

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Li, **04 DIC 2013**

IL FUNZIONARIO INCARICATO



[Handwritten signature]